

di personale dell'Arma dei Carabinieri, che in massima parte ha provveduto alla materiale ricerca presso i propri archivi.

Successivamente tuttavia è pervenuta alla Commissione copia di molte delle *notitiae criminis*, originariamente inviate dall'Arma dei Carabinieri alla Procura Generale; copia di quasi<sup>566</sup> tutte le *notitiae criminis* sopra citate, peraltro ordinate su base territoriale, è stata poi rinvenuta presso l'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'esercito.

Per comprendere meglio il lavoro di ricerca effettuato, appare utile sottolineare che ogni specchio, al tempo compilato dai comandi periferici dell'Arma, ricomprendeva più *notitiae criminis* in un unico atto; separatamente venivano allegate solo le dichiarazioni testimoniali segnalate comunque all'interno degli specchi attraverso un richiamo.

Si trattò dunque di un'opera di ricerca e comunicazione particolarmente incisiva, tale da individuare tutti gli elementi idonei a iniziare e in gran parte dei casi a proseguire l'azione penale<sup>567</sup>.

Qui di seguito vengono riportati gli esiti dell'attività svolta, in relazione ai singoli ambiti territoriali di riferimento.

#### ROMA

Per quanto attiene ai fascicoli relativi a omicidi avvenuti a Roma presso l'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri<sup>568</sup> è stato possibile rintracciare copia di alcune relazioni di servizio e di verbali di testimonianza relative all'uccisione<sup>569</sup> dei carabinieri *Venerando Leonardi*, *Crocco Giuseppe*, *Tommaso Trollo*, *Carinci Giuseppe*, *Barone Vincenzo*<sup>570</sup>. Nonostante approfondite ricerche, effettuate sia presso il Comando Regione Lazio dell'Arma dei Carabinieri, che presso la stazione territorialmente competente non è stato possibile acquisire alcuna notizia riguardo il fatto di cui al terzo fascicolo.

La ragione potrebbe essere dovuta al fatto che, diversamente da tutti gli altri, in relazione al fascicolo n. 1033 RG, riguardante l'omicidio di Emma Proietti "*uccisa il 10 settembre 43 in via Enrico Cravero durante una sparatoria*" il contenuto della

<sup>566</sup> ad eccezione dei fatti segnalati dai Carabinieri del Regno di Macerata e di un fatto avvenuto a Roma

<sup>567</sup> data e luogo del fatto, circostanze relative ai fatti e soprattutto indicazione nominativa e l'indirizzo di eventuali testimoni

<sup>568</sup> le carte sono state là conservate in quanto i militari hanno ricevuto onoreficienze a seguito del comportamento tenuto nei confronti del tedesco invasore

<sup>569</sup> fascicoli nn.1031 e 1032 RG

<sup>570</sup> acquisiti dalla Commissione di inchiesta con deliberazione del 28 luglio 2004

notizia di reato fu direttamente trascritto sulla copertina,<sup>571</sup> poco sopra al provvedimento di “*non luogo a provvedere*” a firma del dottor Nicolosi.

#### GENOVA

Il fascicolo<sup>572</sup> contenente il fatto avvenuto a Genova riguarda l'eccidio di Forte San Martino, uno degli episodi più significativi della resistenza ligure<sup>573</sup>.

Anche in questo caso la stessa copertina del fascicolo portava vergata un'indicazione utile ad orientare la ricerca dell'autorità giudiziaria competente. Vi è infatti scritto che il procedimento era già stato definito con la sentenza del 7 agosto 1945 nei confronti del tenente colonnello Guido Borgogno.

Ricercando tale provvedimento presso la biblioteca dell'Istituto Storico della resistenza di Genova è stato possibile individuare il fascicolo processuale riguardante il processo definito dalla Corte di Assise straordinaria di Genova a carico del Borgogno (proc. n.1029 RG; 26 RGPM).

Detto fascicolo, che era depositato presso l'archivio della Corte di Assise di Appello di Genova, è stato acquisito agli atti della Commissione<sup>574</sup>. Dallo studio del fascicolo è emerso che la notizia di reato fu inviata, non solo alla Procura generale militare, ma anche al Capo della Polizia con nota riservata del 27 giugno 1945, indirizzata all'Alto Commissariato per la sanzioni contro il fascismo.

Appare probabile che il processo abbia avuto corso, a prescindere dall'attività della Procura generale militare.

Diversamente da quanto accaduto nel 1994, per altri fascicoli nella medesima situazione processuale, questo non è stato inviato all'Autorità Giudiziaria che deteneva il fascicolo una volta definito<sup>575</sup>.

Il realtà questo fascicolo è l'unico che sin all'origine non poteva essere definito privo di documentazione in quanto provvisto della notizia di reato originariamente compilata dalla Legione Territoriale dei Carabinieri del Regno di Genova e inviata al Comando Generale dell'Arma e in seguito trasmessa, come da nota in atti, alla

<sup>571</sup> con il riferimento alla comunicazione fasc. n. 2728/ ris. pers.della Legione dell'Arma dei Carabinieri di Roma datato 13 dic 44

<sup>572</sup> n.525 RG, doc. 54 ind. Comm.

<sup>573</sup> si tratta della fucilazione del prof. Dino Bellucci, di Giovanni Bertora, Giovanni Umberto Giacalone, Romeo Guglielmetti, Amedeo Lattanzi, Luigi Marsano, Guido Midolli e Giovanni Veronelli a seguito di un processo sommario avvenuto avanti ad una Tribunale straordinario di guerra nonostante si trattasse di civili prigionieri politici a seguito del quale furono tutti fucilati all'interno del Forte San Martino il 20 settembre 1945. L'istruttoria ha chiarito che in realtà si trattò di un crimine di guerra per rappresaglia alla uccisione di due ufficiali tedeschi avvenuta a Genova in via XX settembre. Il processo al ten. col. Guido Borgogno si è concluso per estinzione del reato a seguito della morte

<sup>574</sup> con deliberazione del 13 ottobre 2004. Il fascicolo processuale contiene alcune dichiarazioni dalle quali emerge che l'ordine al ten. col. Borgogno fu dato dall'allora Prefetto della Repubblica di Genova. Non è noto a questo consulente se siano stati promossi altri procedimenti penali collegati a quello principale

Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare attraverso il Ministero degli affari esteri.

Allegata a quest'ultima vi è anche la testimonianza costituita dalla relazione di servizio del tenente Avezzano Comes<sup>576</sup> e un'altra relazione di servizio<sup>577</sup>.

Da una ricerca compiuta negli archivi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova sito a Forte San Giuliano, è emerso che non è stato conservato materiale di interesse, probabilmente distrutto.

#### EMILIA ROMAGNA

La ricerca di notizie relative ai quindici fascicoli riguardanti fatti che provenivano dai Carabinieri del Regno emiliano-romagnoli è stata particolarmente fruttuosa.

Presso il Comando Regione Emilia Romagna infatti è stata rintracciata la copia del faldone trasmesso nell'immediato dopoguerra a Roma e contenente tutte le *notitiae criminis* segnalate dalle stazioni; negli archivi di queste ultime, poi, sono state ritrovate carte relative a quei fatti.

In particolare presso l'archivio del Comando Regione Emilia Romagna dell'Arma dei Carabinieri e presso il Comando Stazione di Vergato, nonché presso le Stazioni dei Carabinieri di Lizzano in Belvedere, Grizzana Morandi e Gaggio Montano, sono state rintracciate notizie utili al reperimento di materiale di interesse.

È stato esaminato il fascicolo n. 22/44 del già Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna di Bologna, nonché i fascicoli nn. 16 e 37 del 1945 del Comando Carabinieri di Vergato e alcuni atti dei fascicoli nn. 36, 26 e 29 del 1945 della Stazione Carabinieri di Grizzana Morandi.

I rapporti e le relazioni di servizio permettono di individuare i fatti oggetto dei procedimenti nn. 934, 935, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 di cui al Registro Generale, i quali fanno parte del gruppo dei settantuno fascicoli sopra indicati.

In particolare si fa presente che il fascicolo n. 938 RG si riferisce all'eccidio cosiddetto di *Molinaccio di Sotto*, del 29 settembre 1944, dove furono uccise tredici persone e il fascicolo n. 942 RG, all'eccidio cosiddetto di *Ca' Berna* del 27 settembre 1944, con oltre venti morti.

---

<sup>575</sup> oltre ai duecentodieci fascicoli anch'essi annotati come definiti e il riferimento più immediato è al fascicolo n.1996 RG inviato "per unione agli atti" del fascicolo definito con sentenza del giudice istruttore con provvedimento del dott. Nicolosi, doc. 49/4 ind. Comm.

<sup>576</sup> che si rifiutò di comandare il plotone di esecuzione e che per questo venne imprigionato. La relazione contiene anche il nome del militare che invece diede corso all'ordine di eseguire la pena capitale dei civili. Non è noto a questo consulente se vi fu un giudizio a suo danno. Doc. 6/01 pag.69-72 ind. Comm.

<sup>577</sup> stralcio della dichiarazione del militare Avezzano Comes del ten. magg. In II F. Bulgarelli Doc. 6/01 pag.69-72 ind. Comm.

I militari dell'Arma hanno anche autonomamente provveduto all'acquisizione di copia dei certificati di morte di alcune vittime, dai quali è stato possibile risalire alla causa e alle circostanze del fatto.

Sono state inoltre reperite due pubblicazioni<sup>578</sup> che raccolgono numerose testimonianze; inoltre accorpato al fascicolo vi era anche altro materiale di interesse<sup>579</sup>.

Purtroppo presso le stazioni dei carabinieri indicate non è stato possibile rintracciare copia integrale dei fascicoli relativi ai fatti criminosi in questione.

Per quanto attiene all'analisi del materiale va messo in rilievo che già la copertina di uno di questi fascicoli recava annotata l'indicazione del reparto tedesco che aveva perpetrato il crimine<sup>580</sup>, mentre lo studio degli specchi riportanti le notizia di reato ha messo in luce il nome di alcuni testimoni in relazione a tre dei fascicoli in questione<sup>581</sup>.

A seguito di delibera dell'Ufficio di Presidenza,<sup>582</sup> la Commissione ha provveduto all'acquisizione della carte presso il Comando Regione Emilia-Romagna dei Carabinieri<sup>583</sup>.

## MARCHE

In relazione alle ricerche effettuate presso il Comando Regione Marche dell'Arma dei Carabinieri e quello provinciale di Macerata, sono stati rintracciati atti relativi solo a quattro dei fascicoli oggetto di attenzione. Parzialmente diverso è stato l'esito di ricerche presso fonti pubbliche<sup>584</sup> e soprattutto presso l'Istituto Storico della Resistenza di Macerata *Mario Morbiducci*, nella cui biblioteca si è potuto prendere

<sup>578</sup> si tratta dei testi "L'eccidio di casa berna e "Belvedere terra di resistenza" a cura di E. Carpani

<sup>579</sup> Si tratta dei fascicoli nn.2/45 S; 9/45 RP; 51/46 RP; 60/46 RP; 65/45 RP; 61/45 RP; 57/45 RP del comando Regione Carabinieri dell'Emilia Romagna e dei fascicoli nn. 9/45; 16/45 RP; 37/45 RP. La documentazione è composta da carteggio vario e dagli specchi preparati dalle stazioni dell'Arma come da istruzioni ricevute dal Comando Generale a seguito delle determinazioni del Consiglio dei Ministri. Questi specchi sono relativi non solo a tutti i fascicoli tra quei settantuno non inviati nel 1994 relativi all'Emilia, ma anche da moltissimi altri specchi di tutta la regione Emilia-Romagna e due fascicoli dell'Arma (n. 9/45 r.p. e 6/45/14 r.p. del Comando Regione CC. RR ) che hanno dato vita a fascicoli segnati nel Registro Generale: si tratta del campo di concentramento di Fossoli (2 RG) e della cosiddetta strage dell'aeroporto di Forlì ( 1979 RG). Segnalo che risulta che tutti questi specchi furono inviati nella primavera-estate del 1945 al Comando Generale dell'Arma dei CC – Ufficio Servizio e Situazioni a Roma.

Tra la documentazione anche l'ordine di servizio redatto dal gen. Romano Dalla Chiesa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 7 ottobre 1943 che indica le modalità di indagine relative ai crimini di guerra a tutte gli organi periferici dell'Arma doc. 13 fasc. n.21/44 RP e del lettera dello Stato Maggiore dell'esercito nella persona del Capo di Stato Maggiore Mariotti del 7 ottobre 1943 avente identico oggetto fasc. n.16/45 RP. Alcune carte sono relative al cosiddetto eccidio di Biagioni, che è uno dei fatti compresi nei duecentodieci fascicoli (n.961 RG, doc. 22/138 ind. Comm.) vedi fasc. 37/45 RP

<sup>580</sup> n.949 RG relativo all'omicidio di Ireo Pedrazzoli e Bruno Brunetti fucilati a Lizzano in Belvedere il 14 agosto 1944

<sup>581</sup> nn.934, 935, 937 RG. Due testimoni erano relativi all'eccidio di Molinaccio si Sotto

<sup>582</sup> in data 20 ottobre 2004

<sup>583</sup> doc. 44 ind. Comm.

<sup>584</sup> la consultazione di alcuni siti internet e della pubblicistica sul tema

visione di documentazione di interesse specifico<sup>585</sup> che la Commissione ha parzialmente acquisito in data 23 novembre 2004.

La ricerca verteva su venticinque casi,<sup>586</sup> alcuni dei quali riguardano episodi assai noti, quali l'eccidio dei cosiddetti *martiri di Camerino*<sup>587</sup>, l'eccidio di Montalto,<sup>588</sup> l'eccidio di Morro (n. 1144 RG), nonché la morte del martire della resistenza cattolica don Enrico Pocognoni<sup>589</sup> e dei capi di locali formazioni partigiane, Augusto Cegna<sup>590</sup> e Pietro Cappuzzi<sup>591</sup>. Proprio nella copertina del fascicolo relativo a quest'ultimo era stata già originariamente annotata un'indicazione utile all'individuazione del reparto tedesco resosi responsabile dei crimini.

#### TOSCANA

La ricerca ha riguardato undici fascicoli, relativi ad altrettanti casi di omicidio, anche plurimo.

Notizie precise sono state reperite in ordine al fascicolo n. 485 RG, relativo all'eccidio di Vellano nel comune di Pescia (PT), del 17-19 agosto 1944<sup>592</sup>, al fascicolo n. 498 RG<sup>593</sup>, al fascicolo n. 521 RG<sup>594</sup> e al fascicolo n. 1072<sup>595</sup>.

---

<sup>585</sup> con specifico riferimento ai soli fascicoli di interesse, i cui numeri di registro generale sono indicati tra parentesi, in quell'Istituto sono stati rintracciati i seguenti atti: • copia dell'elenco dei martiri della resistenza a Camerino dal 21 al 24 giugno 1944 - doc. 3.7.4.1 (nn. 1163; 1144 RG) • copia della lettera del Presidente dell'ANPI regionale del 15 gennaio 1967 avente ad oggetto Pubblicazione crimini nazisti (nn. 1118; 1199; 1144 RG) • copia del manoscritto di Antonio Damiani sulla uccisione di Albo Damiani e Francesco Saverio Bezzi (nn. 1137 1338 RG) • copia del manoscritto di Balilla Pocognoni sulla uccisione di don Enrico Pocognoni- doc. 6.29.1.(1) (n. 1123 RG) • copia dell'Elenco dei caduti della Brigata Garibaldi I battaglione Mario (nn.1130; 1131; 1132; 1137; 1133; 1138 RG) • copia dell'elenco dei Nominativi dei civili uccisi per rappresaglia (nn. 1143; 1159; 1163 RG) • copia della lettera a firma del pres. del comitato provinciale dell'ANPI del 14 aprile 1955 comprensiva dell'Elenco dei caduti della provincia di Macerata (nn. 1038; 1138; 1143; 1056 RG).

<sup>586</sup> dieci denunciati dai Carabinieri del Regno di Ancona e quindici da quelli di Macerata

<sup>587</sup> nn. 1163 e 1144 RG

<sup>588</sup> nn. 1118 e 1119 RG

<sup>589</sup> n. 1123 RG

<sup>590</sup> n. 1124 RG

<sup>591</sup> n. 1135 RG

<sup>592</sup> nella notte del 17 agosto 1944 una pattuglia partigiana, in località "Frontile" sulla Via Provinciale Mammianese, nei pressi di Ponte Bello, sostiene un breve scontro a fuoco con militari germanici che si trovano a bordo di un camion. Due militari nazisti e due partigiani restano uccisi. Il giorno successivo, un grosso reparto nazista di SS raggiunge la località, e -minate ad una ad una tutte le case che si trovano nel punto in cui si è svolto il combattimento - le fanno saltare in aria. I proprietari di una delle abitazioni, fratello e sorella, catturati all'interno, sono fucilati, malgrado la loro età. Nello stesso giorno un altro uomo anziano del luogo, viene ucciso con una fucilata in località boschiva dei pressi. I nomi dei Martiri: Mariani Eletta (71), Mariani Giulio (69), Pieri Riccardo (64)

<sup>593</sup> fucilazione da parte di militari nazisti a Larciano (PT) in data 1 agosto 1944

<sup>594</sup> secondo lo storico del periodo Ugo Jona (A.N.F.I.M., *Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane*, a cura di, Nuova Stamperia Parenti, Firenze 1993) le vittime (rispettivamente di 55, 69 e 88 anni) furono uccise il 19 settembre 1944 in località Calamecca, in comune di Piteglio. Il territorio comunale venne interessato già a partire dal 3 settembre da un ordine di evacuazione. Una cinquantina di persone, alloggiate in una serie di capanne e rifugi nei pressi del torrente Pescia, scelsero di non abbandonare la zona, che venne attraversata a partire dal 19 settembre 1944 da reparti della 16a Divisione SS "Reichsführer", che si dirigevano verso Bologna. Secondo la fonte bibliografica consultata furono uomini di questo reparto ad uccidere le vittime e rendersi responsabili di altri omicidi nei due giorni successivi. Al termine di questa "ritirata aggressiva", le vittime saranno in tutto 14. Sul punto si sottolinea che da fonti giornalistiche si è appreso che attualmente la Procura militare di La Spezia sta indagando proprio sui crimini compiuti da quell'unità militare

<sup>595</sup> sempre secondo secondo lo storico del periodo Ugo Jona (A.N.F.I.M., *Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane*, a cura di, Nuova Stamperia Parenti, Firenze 1993) furono militari nazisti di ronda a catturare in località "Filiberto" cinque giovani e, ritenendoli partigiani, fucilarli sul posto.

Il Comune di Massa Marittima ha iscritto Bruno Felci<sup>596</sup> tra i propri cittadini che furono “*trucidati dai nazisti e dai corpi armati della repubblica sociale per rappresaglia tra il 21 novembre 1943 e il 28 giugno 1944*”.

Come si è detto più sopra, si è anche appreso che tutti gli specchi dei Carabinieri Reali di Ancona, Bologna, Firenze e Livorno sono stati, in realtà, nella disponibilità della “commissione mista” e pertanto erano tra la documentazione occultata nell’archivio *de quo*.

Il dottor Bonagura, in data 4 novembre 2004, ottemperando ad una richiesta della Commissione di completamento dell’invio della documentazione occultata a Palazzo Cesi, inviava alcuni fascicoli allegandone altri non specificatamente indicati nella lettera di trasmissione<sup>597</sup> e appartenenti alla Procura della Repubblica del Tribunale militare di La Spezia intestati “*atti relativi a crimini di guerra*” e “*ignoti fascisti e tedeschi appartenenti a brigate nere*”.

In questi incartamenti<sup>598</sup>, a seguito dell’invio da parte della commissione mista, sono stati raccolti proprio gli specchi dei carabinieri contenenti le *notitiae criminis* relative a parte dei settantuno fascicoli.

Tutto ciò si evince chiaramente dalle lettere di trasmissione alla Procura militare di La Spezia del 17 novembre 1995, a firma del dottor Nicolosi, e del 21 marzo 1996 a firma del dottor Conte, le quali comprovano che la “commissione mista” ha preso visione di tali atti e ne ha disposto l’inoltro alla Procura Militare della Repubblica di La Spezia.

Tale decisione fu adottata in relazione agli specchi che contenevano le *notitiae criminis*, senza associarvi tuttavia le copertine, che quattro mesi prima non erano state ritenute atto meritevole di uguale sorte processuale<sup>599</sup>.

Con quattro distinti provvedimenti<sup>600</sup> il magistrato requirente di La Spezia iscriveva le *notitiae criminis* nel registro contenente gli atti relativi a fatti non costituenti notizia di reato<sup>601</sup>.

---

<sup>596</sup> n.1078 RG

<sup>597</sup> si tratta del doc.49/0 ind. Comm.

<sup>598</sup> si tratta dei fascicoli n.266 e 286 del 1996 RG della Procura della Repubblica di La Spezia, docc.49/15 e 49/16 ind. Comm.

<sup>599</sup> stante l’incertezza sull’effettiva consistenza del materiale già occultato a Palazzo Cesi è impossibile accertare anche se si tratta dell’ipotesi maggiormente plausibile, se anche le *notitiae criminis* relative ai fatti comunicati dai Comandi dei Carabinieri di Macerata e di Roma furono oggetto di valutazione da parte della Commissione mista in risposta a tale interrogativo potrebbe darla la Procura della Repubblica militare del Tribunale di Roma dove tali carte dovrebbero essere state inviate.

<sup>600</sup> lo specchio inviato dai CC RR di Livorno il 2 febbraio 1945 è stato iscritto a mod.45 dal dott. Bacci della Procura di La Spezia il 13 luglio 1996, quello inviato dai CC RR di Firenze il 24 maggio 1945 iscritto a mod.45 dal dott. Bacci Procura di La Spezia il 2 sett 1996; quello inviato dai CC RR di Ancona iscritto a mod.45 dal dott. Bacci Procura di La Spezia il 13 luglio 1996 e infine lo specchio dei CC. RR. di Bologna è stato iscritto a modello 45 dal dott. Bacci della procura militare del Tribunale di La Spezia il 2 settembre 1996

<sup>601</sup> sul punto valgono alcune considerazioni riguardo il cosiddetto potere di “cestinazione” del pubblico ministero cioè la possibilità di provvedere all’archiviazione di quanto iscritto nel modello 45 delle Procure della Repubblica senza il controllo da parte del giudice.

Presso l'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'esercito è stata rintracciata<sup>602</sup> copia di un gran numero di copie degli specchi contenenti le *notitiae criminis* redatte dai Comandi dell'Arma tra i quali tutti quelli oggetto della presente ricerca.

Si tratta di alcuni faldoni contenenti cartelline intestate al Ministero della guerra, che raccolgono un gran numero di specchi relativi a *notitiae criminis* che riguardano fatti avvenuti su tutta la penisola, suddivisi su base regionale.

Dallo studio del carteggio allegato emerge che i Comandi dell'Arma inviarono in copia gli stessi specchi al Gabinetto del Ministero della guerra, al Ministero degli Affari esteri, all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'esercito ed, in parte, direttamente alla Procura generale militare .

Con specifico riferimento alle *notitiae criminis* inviate dai carabinieri di Macerata, dallo studio delle carte conservate presso quell'ufficio emerge il nome di testimoni dei fatti di cui ai fascicoli n. 1163 RG<sup>603</sup> e n. 1159 RG<sup>604</sup>.

Vi è inoltre documentazione afferente al crimine perpetrato a Genova<sup>605</sup>.

Occorre a questo punto evidenziare un dato che emerge chiaramente dallo studio di questi atti, nonchè del fascicolo rintracciato presso il Comando Regione Emilia-Romagna e dei due fascicoli della Procura militare della Repubblica di La Spezia sopra citati.

Appare infatti evidente che il numero delle segnalazioni di crimini da parte di militari tedeschi, SS e appartenenti alle milizia fasciste inviate da tutta Italia nell'immediato dopoguerra, seguendo le istruzioni degli uffici centrali, fu di molto superiore a quello annotato nel Registro Generale occultato a Palazzo Cesi<sup>606</sup>.

Per completezza espositiva si rimanda allo schema riassuntivo della ricerca effettuata in ordine ai 71 fascicoli, allegato alla relazione datata 11.01.2005, dal quale, per ciascun fascicolo, sono indicati i casi nei quali è stata rintracciata documentazione relativa ai fatti. Si rileva inoltre la fonte dove è stata rintracciata la documentazione. In grassetto sono evidenziati i fascicoli per i quali erano già presenti, direttamente trascritte sulle cartelline, o sono stati rintracciati in seguito carte recanti indicazioni

---

La permanenza di tale spazio di discrezionalità del pubblico ministero nel sistema processuale penale riformato è stata oggetto di studi approfonditi da parte della dottrina giuspenalistica (sul tema si veda anche l'approfondimento di un magistrato militare Pier Paolo Rivello, *Perplexità e contrasti in ordine alla legittimità del cosiddetto potere di "cestinazione"* da parte del pubblico ministero, in *Difesa Penale*, 1992, p.51). La casistica delle notizie di reato iscritte a modello 45 riporta casi di segnalazioni da fonte anonima o apocrifa, casi di notizia criminis giunta all'accusa attraverso fonti informali e non controllabili o infine quando ci si trova di fronte a cosiddette pseudonotizie di reato, cioè a narrazioni di contenuto assurdo o farneticante o alla descrizione di un fatto palesemente non inquadrabile in alcuna fattispecie criminosa (vedi commento all'art.408 c.p.p. in *Codice penale commentato*, Giarda-Chiavario, vol. I, pag.488). Al di fuori di questi casi comunque la notizia di reato deve giungere al vaglio del giudice qualsiasi esito ritenesse il pubblico ministero.

<sup>602</sup> fondo n 1-11, diari storici II guerra mondiale, falconi 2135, 2132bis, 2131bis, 2132, 2131, 2133, 2134

<sup>603</sup> omicidio di nove persone

<sup>604</sup> l'omicidio di Venanzo Cesaroni.

<sup>605</sup> nota 21 paragrafo 3.2.

circa i testimoni o i reparti tedeschi coinvolti, oltre alle *notitiae criminis* (cfr. doc. 57/1).

Per gli elenchi completi dei 202 e dei 71 fascicoli, si fa rinvio al doc. 22 e al doc. 71. Dalla ricostruzione della complessa vicenda che si è effettuata nel corso della precedente esposizione emerge con singolare chiarezza come risulti assolutamente ingiustificato il trattenimento dei fascicoli *de quibus* presso l'archivio della Procura generale militare d'Appello, in quanto, in nessun caso, quelle carte avrebbero avuto titolo per essere depositate presso quell'ufficio.

In relazione poi ai 71 fascicoli è altresì evidente come sia risultata destituita di qualsivoglia fondamento l'affermazione per cui a alle copertine non si sarebbe potuta attribuire valenza di *notitia criminis*.

Ciò non solo perché a norma del disposto di cui all'art. 3 Disp. Reg. del Cod. proc. pen., la copertina costituisce, di per sé, atto del procedimento.

Ma vieppiù perché, come si è visto, era possibile e doveroso rintracciare gli atti che costituivano il contenuto di quelle copertine.

Del resto sul punto è piuttosto eloquente la valutazione espressa dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, chiarendo e puntualizzando quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dall'organo di autogoverno e conclusasi con delibera del 26.07.2005, di cui si dirà diffusamente *ultra* (vedasi paragrafo 32).

Significativa è poi la valutazione di tale operato espressa dalla Procura della Capitale che, come si è già detto, la Commissione ha notiziato in ordine alla complessa vicenda relativa al rinvenimento dei fascicoli, con decisione unanime assunta in data 15.12.2004.

Orbene il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione, pur ritenendo l'irrelevanza penale dei fatti (per intervenuta prescrizione e assenza del dolo intenzionale, elemento costitutivo dei reati astrattamente ipotizzabili) afferma che “...in effetti, dagli atti qui rimessi dalla Commissione parlamentare sembrano apprezzarsi critiche in ordine allo svolgimento di tale ‘indagine storico-giudiziaria’, specie sotto il profilo che si tratterebbe di una indagine attivata da un organo requirente costituito presso il giudice di secondo grado e poi presso il giudice di legittimità, anche perché, in taluni casi, proprio le sollecitazioni del richiedente, intese evidentemente come una sorta di direttiva investigativa, avrebbero determinato gli organi di polizia giudiziaria interessati a svolgere attività di indagine (con esiti peraltro improduttivi)...” ; per converso, in ordine alla decisione di non inviare i 71

---

<sup>606</sup> a tale convinzione si è giunti cercando invano tra le vittime registrate nell'elenco occultato a Palazzo Cesi i nomi di moltissime persone offese indicate dai carabinieri.



fascicoli, il Pubblico Ministero afferma che non vi è stata *“la migliore scelta gestionale possibile”* (cfr. richiesta di archiviazione del 10.05.2005 – doc. 98).

**31 Le indagini condotte dal Consiglio della Magistratura Militare sulla vicenda. Le delibere del CMM di data 23 marzo 1999, 26 ottobre 2004 e 26 luglio 2005. L'audizione del Presidente del CMM, dottor Nicola Marvulli.**

Al fine di una compiuta comprensione della vicenda, appare opportuno sottolineare come il Consiglio della Magistratura Militare abbia per due volte affrontato e trattato la questione del rinvenimento dell'archivio *de quo*, le cui conclusioni saranno analizzate nella presente disamina.

Si è già detto *supra* (cfr. paragrafo 29) di come solo a distanza di ben due anni dal rinvenimento dei fascicoli l'organo di autogoverno della Magistratura Militare ritenne di approfondire il fenomeno, su sollecitazione dei magistrati militari Antonio Sabino (componente del CMM e Sergio Dini, sostituto procuratore militare a Padova), ed in considerazione della diffusione che la vicenda aveva ormai avuto per mezzo degli organi di stampa.

Si è anche detto come questa inerzia iniziale risulti ancor più strana se si pone mente al fatto che il Consiglio aveva ed ha la propria sede proprio a Palazzo Cesi e pertanto è verosimile ritenere che fosse a conoscenza dell'accaduto.

Per converso, fu solo a seguito di queste denunce che, con delibera in data 7 maggio 1996, fu istituita un'apposita Commissione, ex art. 30 del regolamento interno, con il compito di stabilire "*le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno*" (cfr. doc. 3). L'indagine, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, in data 31 luglio 1997, veniva assegnata alla Commissione Affari Generali.

L'inchiesta è stata condotta effettuando le opportune audizioni (Campanelli, Veutro, Bianchi, Conte, Scandurra, Intelisano, Nicolosi, Maggiore, Puliti, Orecchio, Giordano, Mazzi, Parisi, Giustolisi, De Feo), che hanno riguardato anche soggetti attualmente non più in vita e di cui, pertanto, questa Commissione non ha potuto disporre l'audizione, quali il Procuratore Generale Campanelli, il dottor Veutro, l'addetto Parisi.

È stata inoltre disposta l'acquisizione della documentazione esistente presso la Procura generale militare, nonché presso il Ministero della difesa, sotto il titolo di *Repressione crimini di guerra*.

In relazione a detto carteggio, in quanto comprensivo di documenti con qualifiche varie di segretezza, esso risulta essere stato trasmesso al Consiglio con ritardo, in data 22 giugno 1998, in quanto sono state necessarie laboriose procedure di *declassificazione*.

Si rileva che il dottor Roselli (attualmente non più vivente), assiduo frequentatore degli archivi e che, come si è visto, era a conoscenza dell'esistenza dei fascicoli, non si è reso disponibile ad essere ascoltato dal CMM.

Emerge anche l'inspiegabile esclusione dell'audizione del dottor Di Blasi, sostituto procuratore generale militare negli anni '60, collaboratore di Santacroce e, come si è visto, testimone diretto di uno dei momenti cardine della vicenda afferente all'occultamento dei fascicoli, ovvero la redazione del provvedimento di "archiviazione provvisoria".

Inoltre nell'inchiesta del CMM è stato pretermesso qualsiasi approfondimento in ordine ai fatti accaduti in epoca successiva al rinvenimento dell'archivio nel 1994 e quindi anche alla questione relativa ai 202 ed ai 71 fascicoli su cui è stato apposto il provvedimento di "non luogo a provvedere", di cui si è già ampiamente detto al paragrafo 30.

Dai verbali dell'inchiesta emergono ulteriori aspetti di interesse, al fine di valutare quale fosse la posizione degli uffici di vertice della magistratura militare, ovvero quelli aventi sede proprio a Palazzo Cesi, ove si trovava l'archivio *de quo*.

Da un lato, infatti, risulta che il dottor Bonagura —componente della cosiddetta "commissione mista" che ebbe a vagliare i procedimenti rinvenuti— partecipò all'inchiesta, quale componente del Consiglio e non ritenne di trovarsi in posizione di incompatibilità.

In secondo luogo, all'atto della votazione della delibera conclusiva, il dottor Scandurra presentò una sua proposta di relazione, alternativa a quella redatta dal relatore incaricato, dottor Rosin, nella quale egli, come risulta testualmente dal verbale della seduta del Consiglio di data 23.03.1999, afferma di essersi limitato a "*ricostruire i fatti e di avere esplicitato che gli atti non furono trasmessi alle Procure territorialmente competenti, senza esprimere alcuna valutazione in merito, anche in considerazione del fatto che ciò avrebbe comportato la formulazione di un giudizio sull'operato di magistrati militari non più in servizio*" (cfr. doc. 3/2).

Sul punto il relatore rilevò che "*la mancata trasmissione degli atti dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione agli Uffici di Procura territorialmente competenti fu il frutto di determinazioni contrarie alla legge e che la qualificazione in termini di illegalità della cosiddetta archiviazione provvisoria, non risultante dalla relazione del dottor Scandurra, appare necessaria per una ricostruzione della verità storica...*" (cfr. doc. 3/2).

Fatta questa introduzione di carattere generale, la ricostruzione della vicenda veniva così riassunta dall'organo di autogoverno.

Nell'estate del 1994, cioè successivamente all'invio della richiesta formale da parte del dottor Intelisano volta a verificare se negli archivi di Palazzo Cesi vi fosse documentazione relativa ai crimini di guerra, proprio in un locale di palazzo Cesi, veniva rinvenuto un vero e proprio archivio di atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945. Il carteggio era suddiviso in fascicoli a loro volta raccolti in faldoni.

Nello stesso ambito venivano alla luce anche un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa.

Presso la sede degli uffici giudiziari di palazzo Cesi, in effetti, c'era l'archivio dei tribunali militari di guerra soppressi ed anche l'archivio del tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Prosegue ancora il Consiglio che, ad un primo sommario esame, ci si era resi conto che il materiale rinvenuto era piuttosto scottante, in quanto in gran parte costituito da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di commissioni d'inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra. La documentazione risultava raccolta e trattenuta in un archivio, invece di essere stata a suo tempo inviata ai magistrati competenti per le opportune iniziative e l'esercizio dell'azione penale.

Il locale dell'importante ritrovamento era tra quelli di pertinenza della procura generale presso la corte militare di appello, a seguito della nuova organizzazione che si era venuta a determinare con la legge n. 180 del 7 maggio 1981; originariamente, infatti, vi era un'unica Procura generale militare presso il tribunale supremo militare, che poi di fatto venne soppresso, in seguito alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981.

Prosegue il Consiglio della magistratura militare affermando che la scoperta nel 1994 dell'archivio e del suo imbarazzante contenuto non è stata il frutto di pura casualità e tuttavia le modalità dell'evento indicano come non vi sia stata da parte di alcuno una ricerca consapevole di quanto si sarebbe poi trovato, bensì soltanto di un carteggio che, più genericamente, poteva riguardare i reati di quel periodo.

Qui il Consiglio si rifà ai motivi che avevano spinto il dottor Intelisano a consultare un carteggio di carattere generale che sapeva esserci.

In riscontro alla richiesta di Intelisano —dice il Consiglio— ma anche per un moto di curiosità generato dall'attualità del problema dei crimini di guerra in relazione al procedimento Priebke, il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello interpellava il dirigente della cancelleria sull'esistenza nell'ambito dell'ufficio di un carteggio del genere. Ne aveva risposta negativa. Ma il dirigente della cancelleria aggiungeva che circa vent'anni prima -periodo in cui prestava servizio nella cancelleria della procura generale presso il tribunale supremo militare-

un carteggio del genere lo aveva notato in un locale adibito ad archivio al piano terra di palazzo Cesi. Si decideva allora di chiedere alla prima occasione più probanti informazioni al dottor Floro Roselli, magistrato militare in pensione, sicuro conoscitore degli archivi del palazzo, in quanto aveva riordinato e curato la pubblicazione degli atti del tribunale speciale per la difesa dello Stato.

In effetti —prosegue il Consiglio— in tal modo si acquisivano le indicazioni che portavano a stabilire l'ubicazione del carteggio ricercato. Immediatamente, il 24 giugno 1994, veniva interessato al problema anche il procuratore generale presso la corte militare di appello, oltre al procuratore generale militare presso la corte di cassazione.

I lavori della mini-commissione iniziavano il 7 novembre 1994 e si concludevano il 26 maggio 1995. Solo a partire da quella data avveniva l'instradamento dei fascicoli alle varie procure competenti.

Numerosi incartamenti dell'archivio contenevano corrispondenza di ufficio che non si riferiva specificamente a fatti di reato; altri numerosissimi risultavano invece atti da inviare alle competenti procure militari, in quanto contenenti denunce per crimini di guerra anche di rilevante gravità, risalenti al periodo 1943-1945. Peraltro solamente alcuni tra questi si riferivano a fatti per cui in passato già erano state adottate le opportune iniziative e si era giunti alla sentenza conclusiva del procedimento.

Un terzo circa degli incartamenti da trasmettere risultava piuttosto corposo in quanto la notizia di reato era corredata di accurati atti di indagine di organi di polizia italiana o di commissioni alleate anglo-americane, verbali questi ultimi di cui non esisteva la traduzione in italiano.

Un altro terzo era costituito dalla denuncia, con qualche verbale di informazioni testimoniali. I rimanenti atti si componevano infine della sola denuncia di reato, nella quasi totalità dei casi ben circostanziata.

In definitiva, i carteggi che furono rinvenuti ammontano a 695: 2 vennero inviati per competenza territoriale alla procura militare di Palermo; 4 a Bari; 32 a Napoli; 129 alla procura di Roma; 214 a La Spezia; 108 a Verona; 119 a Torino; 87 a Padova.

Quindi, prevalentemente, come numero, i fascicoli si riferivano ad episodi criminosi commessi nell'Italia centrale e settentrionale, dopo le note vicende dell'8 settembre. Tra questi, 280 circa erano stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti militari tedeschi, oppure ignoti fascisti, oppure ignoti della guardia nazionale repubblicana; gli altri 415 carteggi erano, invece, nei confronti di militari identificati, per lo più appartenenti alle forze armate germaniche, oppure alla milizia della Repubblica sociale italiana. In gran parte dei casi, i fatti denunciati sono crimini di guerra, più particolarmente reati anche a danno di persone estranee ai combattimenti

— come nel caso dell'eccidio delle Fosse Ardeatine— con prevalenza di maltrattamenti, violenze e omicidi, configurati dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra, articolo che richiama i reati contro le convenzioni e gli usi della guerra.

Tra questi, vi sono eccidi noti alle cronache di quel tragico periodo ed ancora presenti alla memoria dei superstiti e nelle lapidi commemorative erette nelle piazze del nostro paese.

Le denunce, i rapporti di polizia giudiziaria e le inchieste di questi e degli organi delle forze armate alleate vennero compiuti in tempi vicini ai fatti criminosi e quindi nell'immediato dopoguerra, o addirittura nel corso della guerra. Tuttavia —rileva il Consiglio — negli incartamenti giunti alle procure esiste un'apparente giustificazione del trattenimento degli atti in un archivio, perché in effetti in ogni fascicolo compare il già citato provvedimento di archiviazione provvisoria della Procura generale militare della Repubblica, ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, sottoscritto dal titolare pro-tempore di quell'ufficio, del seguente tenore: *“Letti gli atti relativi ai fatti di cui tratta il fascicolo n. ... dell'ufficio sopra indicato, poiché nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto non si sono avute notizie utili per l'identificazione dei loro autori e per l'accertamento delle responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti”*.

Naturalmente, nel caso in cui l'autore del reato non era senza nome, la motivazione viene opportunamente diversificata con un semplice tratto di penna sul testo ciclostilato.

Le archiviazioni a *clichè* figurano tutte disposte il 14 gennaio 1960. Rileva ancora il Consiglio: “Dal registro che reca il titolo di ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi ritrovato nello stesso ambito insieme alla corrispondente rubrica nominativa, si desumono i dati riguardanti fascicoli inviati alle procure militari negli anni 1994-1996, ma non solamente di questi, in quanto le notizie di reato registrate sono ben 2.274, dall'eccidio delle Fosse Ardeatine, annotato come numero 1, ad un fatto di maltrattamenti attribuito a tal Hagemann Joachim annotato con il numero 2.274. Vi figurano le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico o privato denunciante, come avveniva con il registro generale di una qualsiasi procura della Repubblica “.

Nota ancora l'organo di autogoverno: “Come riportato sullo stesso registro, non tutti questi incartamenti sono stati trattenuti fino al 1994-1996. Innanzitutto i fascicoli riguardanti reati non militari, in numero di circa 260, erano stati trasmessi senza ritardo per competenza all'autorità giudiziaria ordinaria. Nello stesso periodo, cioè nell'immediato dopoguerra, alcuni fascicoli, non più di 20, risultano regolarmente inviati alle competenti procure militari. Alle medesime, poi, con provvedimenti del

periodo compreso fra il 1965 e 1968, e quindi successivamente alla provvisoria archiviazione disposta nel 1960, erano stati trasmessi circa 1.250-1.300 fascicoli i quali, nessuno escluso, non comprendono – così rileva il Consiglio – indicazioni sugli autori del reato e corrispondono pertanto a procedimenti contro ignoti”.

Pertanto l'organo di autogoverno argomenta: “ Solo i rimanenti fascicoli ancora nei confronti di ignoti, in numero di 280, ma anche riguardanti militari tedeschi identificati, questi ultimi in numero di 415, sono quelli dalla cui trasmissione, nel 1994-1996, ha preso l'avvio l'inchiesta di questo Consiglio. Per circa 15 di questi ultimi è annotata la trasmissione alle procure militari in più periodi “ (immediato dopoguerra, anni compresi tra 1965 e 1968, anni compresi tra 1994 e 1996) come già rilevato dalla “minicommissione” mista alla quale abbiamo già in precedenza accennato.

“Se non si tratta di errore materiale – rileva il Consiglio nelle annotazioni – il fatto può attribuirsi all'esistenza in archivio di più copie della medesima denuncia, a qualche disguido nella custodia del carteggio, eccetera, ma, particolare più significativo, risultano inviati alle procure militari negli anni compresi tra il 1994 e il 1996, e quindi soltanto a seguito del rinvenimento dell'archivio, anche alcuni fascicoli riguardanti persone o fatti per i quali in precedenza già si era celebrato il dibattimento dinanzi al giudice militare”.

Segue un'articolata ricostruzione del contesto ordinativo, organizzativo ed ordinamentale relativo alla vicenda di interesse.

Nel periodo sino all'immediato dopoguerra, in cui le denunce ed i rapporti per i crimini di guerra affluivano alla Procura generale militare presso il tribunale supremo militare, e negli anni successivi in cui questo carteggio è stato dalla stessa trattenuto invece di essere trasmesso alle procure militari, ed in realtà fino alla riforma del 1981, l'ordinamento della giustizia militare stabiliva la dipendenza dei magistrati requirenti ed anche giudicanti dal procuratore generale militare, che provvedeva su promozioni, conferimenti di funzioni, trasferimenti ed in materia disciplinare. In una parola, la giustizia militare era grosso modo organizzata come qualsiasi altro corpo tecnico di carattere militare, anche se avente *status* civile.

Il procuratore generale, a sua volta, era nominato dal Consiglio dei ministri, come un qualsiasi alto funzionario dello Stato, che lo poteva scegliere anche da apparati diversi dalla magistratura militare; il che del resto è avvenuto per il dottor Umberto Borsari, procuratore generale militare dal 1944 al 1954, proveniente dalla magistratura ordinaria.

A questa struttura di tipo gerarchico non corrispondevano tuttavia speciali norme di procedura penale che al capo del pubblico ministero militare – come testualmente il

procuratore generale militare veniva definito dall'articolo 50 del regio decreto 1022 del 1941, che approvò l'ordinamento giudiziario militare — attribuissero particolari poteri in tema di esercizio dell'azione penale.

Anzi, rileva il Consiglio, nel procedimento penale militare il procuratore generale militare altro non era che il titolare dell'ufficio requirente presso il giudice di legittimità, che allora era il tribunale supremo militare.

Pertanto, anche a prescindere dall'improprietà di una sua competenza esclusiva in ordine all'esercizio dell'azione penale, non gli erano nemmeno attribuiti i poteri di un procuratore generale presso il giudice di appello, nel codice Rocco più ampi di quelli attuali, quindi non aveva poteri di avocazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale, né — prima che nel settembre 1944, questa competenza fosse attribuita al giudice istruttore — di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Questa ricostruzione ovviamente serve al Consiglio per inferire conclusioni che vedremo più in dettaglio relativamente all'abnormità di quell'archiviazione provvisoria che aveva rappresentato il timbro di chiusura per il congelamento dei 654 fascicoli rinvenuti negli archivi di palazzo Cesi.

Ecco quindi le prime conclusioni del Consiglio: “Ne deriva che il trattenimento presso la Procura generale militare dei rapporti e delle denunce che vi erano arrivate provenienti da tutta Italia” fenomeno che quindi ha riguardato circa duemila fascicoli: 1.250-1.300 trasmessi dalle procure militari negli anni compresi tra il 1966 e il 1968 e i rimanenti soltanto nel 1994-1996 — “ non è stata semplice conseguenza di decisioni non condivisibili o inopportune, bensì, più particolarmente, il frutto di un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al pubblico ministero competente, e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale.

Dunque, la grave violazione della legalità, sia pure con conseguenze ormai irreparabili e di ampia portata sul funzionamento dell'intera giustizia militare nel secondo dopoguerra, non può essere attribuita agli uffici giudiziari militari o alle procure militari generali bensì solamente alla procura generale presso il tribunale supremo militare, il solo ufficio responsabile, senza possibilità di controllo da parte di altri organi giudiziari, dell'indebito trattenimento dei fascicoli sui crimini di guerra”.

Le proposizioni che seguono sono un riepilogo delle varie fasi relative a questa vicenda sin dal momento in cui si ritenne di costituire un ufficio centrale per i crimini di guerra, la cui esistenza, peraltro, non era formalmente prevista dal codice. Sotto questo profilo il Consiglio dice che l'illegalità ha avuto inizio negli anni dell'immediato dopoguerra, mentre titolare dell'ufficio era il dottor Umberto Borsari,